

ACCORDO DI COOPERAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO (ITALIA)
E
L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE BUKAVU (CONGO)

L'Università Catholique de Bukavu in Congo, (di seguito “UCBukavu”), Istruzione pubblica superiore amministrativa e di ricerca, con sede a Bukavu, Bugabo 02, Av. Mission, Kadutu Bukavu, rappresentata dal Rettore, il Professore Ghislain Bisimwa Balaluka, e-in particolare la sua Faculté de droit (Doyen: Prof. Pacifique Magadju) / Département de droit international et africain (Prof. Maheshe Musole Trésor),

e

l'Università degli Studi di Palermo, (di seguito “UNIPA”), con sede in Palermo (CAP 90133) a Piazza Marina, n. 61, rappresentata dal Rettore, il Professore Massimo Midiri, ed in particolare il suo Dipartimento di Giurisprudenza, il cui Direttore è il Professore Armando Plaia,

di seguito “le Parti”,

Considerati gli scopi e gli obiettivi delle Parti di aumentare e rafforzare la loro formazione universitaria, la ricerca e l'integrazione sociale, dando la possibilità ai membri delle proprie comunità, in particolare professori e studenti, di effettuare scambi culturali;

Considerato, in particolare, l'interesse de la Faculté de Droit di UCBukavu e del Dipartimento di Giurisprudenza di UNIPA, in un contesto globalizzato e competitivo, a sviluppare e mettere a disposizione dei propri studenti programmi che facilitino l'ottenimento di titoli, uno per ciascuna istituzione, nello spirito di rafforzare la cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione superiore;

Conformemente a quanto precede, ciascuna Parte dichiara di avere piena capacità di stipulare il presente Accordo e che ciascun firmatario è debitamente autorizzato dall'istituzione ad agire per conto della Parte che rappresenta.

Articolo 1. Oggetto

1. Con il presente accordo si intende stabilire un programma di attività congiunte tra le parti al fine di consentire agli studenti che accedono allo stesso di ottenere un titolo (diploma di laurea) da parte di ciascuna delle università firmatarie, mediante il riconoscimento reciproco dei crediti acquisiti con le attività formative curriculari e i corsi impartiti da UCBukavu e da UNIPA, e previo soddisfacimento dei requisiti previsti nel presente Accordo e nell'Allegato I (Annex 1) e nel rispetto della normativa vigente presso ciascuna istituzione.

2. In particolare, la Faculté de droit de l'Université Catholique de Bukavu (UCBukavu) e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo (UNIPA) si impegnano a collaborare alla costituzione di un programma che porti al rilascio di un doppio titolo.

3. Il programma di doppio titolo (DT) stabilito in questo accordo si realizzerà tra i Corsi di Studio magistrale in “Diritto Internazionale Pubblico e Africano” (UCBukavu) e in “Migrations, Rights, Integration” (UNIPA).

4. Gli studenti che superino con successo le materie dei programmi di studio specificate nell'Allegato I del presente accordo, e soddisfino i rispettivi requisiti previsti da ciascuna istituzione, otterranno il titolo menzionato sopra, da parte di ciascuna delle due università.

5. Le Parti riconoscono che il Corso di Studio magistrale in “Diritto Internazionale Pubblico e Africano” di UCBukavu è sostanzialmente equivalente a quello in “Migrations, Rights, Integration” di UNIPA. Entrambi i piani di studio sono simili nelle loro materie fondamentali, nei contenuti e nel numero di crediti.

Articolo 2. Piano di integrazione degli studi di entrambe le università

1. Gli studenti di UCBukavu immatricolati al Corso di Studio magistrale in “Diritto Internazionale Pubblico e Africano” di UCBukavu che abbiano conseguito un minimo di 45 CFU nel proprio curriculum potranno proseguire gli studi presso il Dipartimento di Giurisprudenza di UNIPA secondo gli insegnamenti indicati nell'Allegato I, immatricolandosi al secondo anno del Corso di Studio magistrale in “Migrations, Rights, Integration”. Ai fini del rilascio del doppio titolo gli studenti di UCBukavu dovranno conseguire 60 CFU presso UNIPA secondo la tabella riportata nell'Allegato I.

2. Gli studenti di UNIPA immatricolati al Corso di Studio magistrale in “Migrations, Rights, Integration” che abbiano completato il primo anno e conseguito almeno 45 ECTS (CFU) nel proprio curriculum potranno proseguire gli studi alla Faculté de droit di UCBukavu conformemente con gli insegnamenti previsti nell'Allegato I, immatricolandosi al secondo anno del Corso di Studio magistrale in “Diritto Internazionale Pubblico e Africano”. Ai fini del rilascio del doppio titolo gli studenti di UNIPA dovranno conseguire 60 ECTS presso UCBukavu secondo la tabella riportata nell'Allegato I.

La permanenza nell'Università di destinazione è di un anno. Una volta terminato il programma delle materie indicato nell'Allegato I, gli studenti ritorneranno nella loro Università di origine per completare eventuali materie ancora in sospeso previste nei rispettivi piani di studio. La tesi di laurea sarà discussa, come previsto dall'art. 8 del Regolamento d'Ateneo del doppio titolo, presso l'università in cui si è svolto il periodo di mobilità, in francese per gli studenti di unipa, in inglese per gli studenti di UCBukavu. A richiesta dello studente, il consiglio di corso di studi può nominare un tutore dell'università di origine, per una forma di co-tutela e consentire al laureando di redigere la tesi anche in inglese per Unipa e francese per UCBukavu.

L'Allegato 1 deve essere preventivamente approvato dagli organi accademici di entrambi gli Atenei, e può essere modificato ogni anno accademico, previa approvazione degli organi accademici di entrambe le istituzioni.

Articolo 3. Riconoscimento degli studi realizzati e rilascio dei titoli

1. Le materie superate in una università saranno riconosciute nell'altra secondo la tabella di convalida dell'Allegato I, anche quando gli studenti iscritti nel programma non riescano a superare la quantità di crediti necessari per ottenere il doppio titolo, a condizione che il numero di CFU conseguiti sia almeno pari a 15, come previsto dai Percorsi Integrati di Studio (PIS).

2. La conversione delle materie superate e i voti conseguiti sarà realizzata secondo le norme che regolano la mobilità degli studenti del programma Erasmus.

3. Per la convalida degli insegnamenti sostenuti, al ritorno nell'Università di origine, lo studente dovrà attendere che l'Università di destinazione invii il TOR scannerizzato da un account di posta elettronica istituzionale a un indirizzo e-mail ufficiale dell'Università di origine.

4. Per ottenere il doppio titolo, gli studenti dovranno superare in ciascuna delle due università le materie indicate nell'Allegato I del presente accordo, oltre a soddisfare i rispettivi requisiti richiesti da ciascuna università partner.

5. UCBukavu rilascerà il titolo magistrale in “Diritto Internazionale Pubblico e Africano” e viceversa, UNIPA rilascerà il titolo magistrale in “Migrations, Rights, Integration” agli studenti che soddisfino i criteri richiesti dal programma di doppio titolo.

6. Nel caso in cui la normativa applicabile alle università partecipanti richieda il soddisfacimento di diritti di carattere economico per la spedizione dei certificati di diploma gli studenti dovranno pagarli direttamente all'università alla quale li richiedono. Gli studenti non devono pagare le tasse di laurea presso l'università di destinazione.

Articolo 4. Candidatura, selezione e ammissione degli studenti

1. L'Università di origine selezionerà gli studenti che desiderino partecipare al programma di doppio titolo; tuttavia, spetterà all'Università di destinazione prendere la decisione finale relativa all'ammissione di ciascuno studente. Ciascuna istituzione stabilirà i meccanismi di attribuzione dei posti di mobilità, in base ai meriti accademici conseguiti dai candidati. Il criterio preferenziale per stabilire la graduatoria sarà il voto medio risultante dal piano di studio in base alle materie superate e ai voti corrispondenti.

2. Per l'ammissione al programma di doppio titolo, gli studenti dovranno soddisfare i requisiti indicati dai rispettivi Corsi di Studio. Allo stesso tempo dovranno dimostrare all'Università di origine di possedere il livello di competenza linguistica straniera necessario per seguire gli studi nell'Università di destinazione: minimo B2 di francese per gli studenti di UNIPA, e minimo B2 di inglese per gli studenti di UCBukavu.

3. Il numero massimo di studenti ammessi al programma di doppio titolo è pari a 10 studenti UNIPA e 10 studenti UCBukavu per anno accademico. Se il numero di candidati è più alto, l'Università di provenienza selezionerà i candidati in base ai meriti accademici. Gli studenti che partecipano al programma di doppio titolo svolgeranno un anno di studi nell'Università partner secondo la tabella degli insegnamenti e il programma di studi riportati nell'Allegato I.

Articolo 5. Diritti di immatricolazione

1. Gli studenti, selezionati conformemente all'articolo 4, dovranno formalizzare l'immatricolazione in ciascuna delle due università partner di questo accordo, nei termini stabiliti dal calendario accademico delle rispettive istituzioni.

Articolo 6. Tasse di iscrizione

Lo studente partecipante al programma di doppio titolo pagherà le tasse di immatricolazione e di iscrizione presso l'Università di provenienza e sarà esentato dal pagamento delle tasse di iscrizione o di laurea per i corsi frequentati presso l'Università ospitante durante il periodo del soggiorno.

Una volta accettato nel programma di doppio titolo, lo studente dovrà essere iscritto al programma corrispondente presso l'istituzione partner. L'immatricolazione verrà effettuata dal funzionario amministrativo responsabile della presente convenzione, che informerà lo studente sui documenti necessari.

Nessuna delle due istituzioni ha alcun obbligo o responsabilità di fornire sostegno finanziario ai propri studenti che partecipano al programma di doppio titolo. UNIPA e UCBukavu intraprenderanno tutti gli sforzi per reperire risorse nazionali e internazionali per assicurare il sostegno finanziario per la partecipazione al programma di doppio titolo.

Articolo 7. Obblighi degli studenti

1. Ogni studente selezionato formalizzerà un accordo di studio con la propria università di origine e quella di destinazione prima di iniziare il periodo di scambio, impegnandosi a rispettare le condizioni previamente stabilite fino al completamento degli studi previsti, compresa la normativa e la legislazione dell'Università ospitante, che sarà applicabile a tutti gli effetti durante il periodo di studio all'estero.

Durante il periodo di scambio, gli studenti saranno soggetti alle norme e ai regolamenti dell'istituzione partner e a tutti gli obblighi giuridici del paese ospitante. Allo stesso modo, godranno degli stessi diritti degli studenti iscritti presso la sede partner.

2. Durante il periodo di mobilità, gli studenti del programma manterranno i loro obblighi con l'Università di origine, salvo che abbiano ottenuto il titolo corrispondente, effettuando in forma ordinaria iscrizione, immatricolazione e pagamento di tasse e contributi.

3. Prima di iniziare il periodo di studio nell'Università di destinazione, gli studenti dovranno mostrare di essere in possesso della copertura per l'assistenza medica durante il periodo all'estero. L'assicurazione sanitaria deve garantire l'accesso all'assistenza sanitaria nel paese ospitante; deve coprire, inoltre, le cure medico-sanitarie, l'invalidità

causata da infortunio, l'assistenza al rimpatrio in caso di decesso per qualsiasi causa e il rimborso delle spese mediche causate da infortunio.

4. Saranno a carico degli studenti le spese di immatricolazione secondo quanto stabilito dall'art. 6, le spese di trasporto, assistenza medica, alloggio, vitto e qualunque altro costo previsto per la loro partecipazione al programma doppio titolo.

L'Università partner, attraverso il referente amministrativo responsabile del presente Accordo, si impegna a fornire assistenza nella ricerca di alloggi idonei. Allo stesso modo, l'Università partner si impegna a fornire allo studente le informazioni relative al paese ospitante, ai visti, all'assicurazione medica richiesta, ecc., prima del suo arrivo. L'Università partner deve fornire agli studenti del programma di doppio titolo gli stessi servizi che generalmente fornisce ai propri studenti.

Nell'organizzazione dei soggiorni si terrà conto del calendario accademico di ciascuna istituzione. Il referente accademico responsabile di questo accordo dovrà informare gli studenti in entrata sull'organizzazione dei corsi che dovranno seguire durante il loro soggiorno presso l'istituzione partner.

Articolo 8. Diritti degli studenti

1. L'Ufficio di ognuna delle due università che si occupa dell'accoglienza degli studenti, informerà sulle possibilità di alloggio ed orienterà gli studenti in ingresso relativamente ai servizi che l'università assicura.

2. Gli studenti in mobilità durante la frequenza delle lezioni, saranno trattati e valutati senza differenza alcuna rispetto agli studenti dell'Università di destinazione. Allo stesso modo, avranno gli stessi diritti e usufruiranno degli stessi servizi degli studenti dell'Università di destinazione, alle stesse condizioni di questi.

3. Gli studenti, al momento della selezione, dovranno essere informati sui diritti ed obblighi che prevede il presente accordo.

Articolo 9. Scambio di informazioni accademiche e protezione dei dati

1. Le parti adotteranno i meccanismi e le procedure per condividere, produrre e ricevere tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del programma. In particolare le due Università si daranno tempestiva comunicazione del calendario approvato per ciascun anno accademico. Ciascuna università è responsabile dell'invio della documentazione pertinente, obbligandosi a disporre delle risorse umane e tecnologiche necessarie al fine di garantire l'autenticità ed integrità delle informazioni e dei documenti trasferiti da una parte all'altra. Sempre che sia possibile,

la documentazione ufficiale si invierà scannerizzata da un account di posta elettronica istituzionale dell'Università di origine a un indirizzo elettronico ufficiale della Università di destinazione.

2. L'Università di origine fornirà all'Università di destinazione, prima dello scambio, i documenti accademici necessari, ed invierà per ciascuno studente partecipante il piano di studi con le materie superate e i voti conseguiti, con chiaro riferimento al sistema di voti utilizzato.

3. La collaborazione inter-universitaria porta con sé la trasmissione di dati personali, registrati su supporti di carattere materiale, così come il loro trattamento successivo. A tal fine, le parti firmatarie si impegnano a non fare uso dei dati di carattere personale legati alla gestione del doppio titolo, per finalità distinte da quelle relative al soddisfacimento delle clausole del presente accordo, e a non comunicarli a terzi senza il consenso degli interessati, così come a soddisfare tutte le misure di sicurezza e gli altri obblighi derivanti dalla legislazione sulla protezione dei dati personali, in conformità con i regolamenti adottati da ciascuna istituzione e le leggi in vigore.

Articolo 10. Coordinatori accademici e Commissione per l'implementazione del programma

1. Agiranno come coordinatori accademici del programma di doppio titolo, agli effetti del presente accordo, per la UCBukavu il coordinatore del Corso di Studio magistrale in “Diritto Internazionale Pubblico e Africano” e, per UNIPA, il coordinatore del Corso di Studio magistrale in “Migrations, Rights, Integration”.

2. Per la corretta esecuzione e applicazione del presente accordo si formerà una commissione mista che sarà composta dai citati coordinatori e dai rappresentanti legali di ciascuna istituzione (o da persone da loro a ciò delegate). Questa commissione dovrà agire quando sia pertinente per l'interpretazione dell'accordo o per qualunque problema possa insorgere nella sua esecuzione e debba essere risolto da entrambe le parti.

3. Se possibile, un membro del personale docente di ciascuna istituzione visiterà l'Università partner una volta per anno accademico. I referenti accademici di entrambe le istituzioni, incaricati del coordinamento del programma di doppio titolo si incontreranno, anche in videoconferenza, almeno una volta all'anno, per valutare l'efficacia del percorso formativo e i risultati conseguiti dagli studenti, nonché le risorse fornite da entrambe le università. Potrebbero suggerire modifiche necessarie per

migliorare la qualità del programma e proporle agli organi ed uffici competenti di entrambe le istituzioni.

Articolo 11. Vigenza dell'accordo

1. Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della sottoscrizione da parte di entrambe le istituzioni; avrà una durata di cinque anni rinnovabile per un periodo uguale di tempo.
2. La richiesta di risoluzione dell'accordo dovrà essere fatta con un preavviso di un anno prima della scadenza del termine di validità iniziale o del termine delle successive proroghe.
3. In caso di scadenza del termine di validità dell'accordo o di risoluzione dello stesso dovranno comunque concludersi le azioni in corso.
4. Se insorgono disaccordi relativi all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo in Congo, verranno applicate le leggi e i regolamenti congolesi. Se il disaccordo sorge in Italia, si applicheranno le leggi e i regolamenti italiani.

Articolo 12. Modifiche e risoluzione

1. Le Parti potranno modificare o ampliare il presente accordo, attraverso emendamenti al medesimo, che dovranno essere sottoscritti dal rappresentante legale di ciascuna istituzione mediante gli opportuni tramiti.
2. L'inadempimento di qualunque obbligo che risulti da questo accordo potrà dar luogo alla risoluzione del medesimo su richiesta della parte che ha subito gli effetti della violazione, rispettando sempre quanto stabilito nelle clausole previste nell'articolo 11.

Articolo 13. Obblighi finanziari delle istituzioni

La sottoscrizione di questo accordo non comporta nessun obbligo finanziario da parte delle istituzioni firmatarie.

Articolo 14. Uso del nome, di loghi ed altri segni distintivi

UCBukavu ed UNIPA si accordano reciprocamente a non utilizzare il nome o il logo o qualunque altro segno distintivo della controparte per fini diversi da quelli previsti da questo accordo.

Articolo 15. Promozione del programma di doppio titolo

1. Ciascuna Parte promuoverà il programma di doppio titolo. A fini promozionali, entrambe le Parti possono utilizzare la seguente dicitura, in combinazione, se del caso, con i nomi e i loghi ufficiali delle parti: "UCBukavu ed UNIPA hanno concordato di collaborare per l'istituzione di un programma di doppio titolo che porta all'ottenimento di un titolo magistrale in "Diritto Internazionale Pubblico e Africano" rilasciato da UCBukavu e un titolo magistrale in "Migrations, Rights, Integration" rilasciato da UNIPA. In base ai termini del presente accordo, gli studenti avranno il diritto di trasferire crediti (CFU) per studiare presso le istituzioni partner nel perseguimento di questi titoli.

2. Qualsiasi modifica di questo testo o qualsiasi altro uso del nome o del logo del partner nel materiale promozionale deve essere accettato dall'istituzione partner.

Articolo 16. Lingue dell'accordo

Il presente accordo è redatto in quattro copie originali, due in francese e due in italiano, i cui contenuti sono perfettamente equivalenti. Eventuali modifiche o cambiamenti al testo della convenzione dovranno essere richiesti per iscritto dall'ente proponente.

Il Rettore de l'Université Catholique de Bukavu Prof. Ghislain Bisimwa Balaluka Data:	Il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo Prof. Massimo Midiri Data:
---	--